

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE n. 240/2010

Titolo I
Principi generali

ART. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Per favorire la realizzazione e lo sviluppo delle attività di ricerca, l'Università di Pavia può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240.

ART. 2
Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni per ciascun titolare di contratto di ricerca. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3
Modalità di selezione

1. L'assunzione dei titolari di contratto di ricerca avviene previo espletamento di procedure di selezione che assicurano la valutazione comparativa dei candidati, la pubblicità e la trasparenza degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo, con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Titolo II
Procedure di selezione

ART. 4
Attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b. il titolo e la descrizione del programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c. le caratteristiche dell'attività;
 - d. il Responsabile della ricerca;

- e. il gruppo scientifico-disciplinare coerente con l'attività di ricerca del responsabile di cui alle lettera *d*);
 - f. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g. la sede di svolgimento delle attività;
 - h. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - i. l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può stabilire che il livello economico dei contratti si articoli in una o più posizioni economiche individuate fra il livello base e il livello massimo. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere comunque un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
 - j. i criteri di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - k. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, con riferimento allo specifico GSD/SSD di afferenza;
 - l. la lingua/le lingue rilevanti per la ricerca, da accertarsi in sede di colloquio orale;
 - m. eventuali ulteriori titoli;
 - n. le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione dei contratti deliberate dai Dipartimenti.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
 - a. il numero dei posti;
 - b. il titolo e la descrizione del programma di ricerca;
 - c. le caratteristiche dell'attività;
 - d. il gruppo scientifico-disciplinare coerente con l'attività di ricerca del responsabile di cui alla lettera *f*);
 - e. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. il Responsabile della ricerca;
 - g. il Dipartimento di riferimento e la sede di svolgimento dell'attività;
 - h. l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del titolare del contratto di ricerca con gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - i. le modalità di selezione;
 - j. i requisiti per la partecipazione e gli eventuali ulteriori titoli;
 - k. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
 - l. la lingua/le lingue da accertarsi in sede di colloquio orale;
 - m. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - n. le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - o. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - p. il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - q. l'eventuale data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università di Pavia.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo. Il termine di cui al comma precedente può essere abbreviato fino a 20 giorni nel caso sia funzionale al rispetto di termini assegnati a livello ministeriale.
4. La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente Area/struttura dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei italiani e stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale e esperti di settore appartenenti a soggetti pubblici e privati con comprovata esperienza sui temi oggetto del bando, in numero non superiore a un terzo della commissione.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. La designazione può avvenire anche contestualmente all'attivazione della procedura di selezione.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b. abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussista una causa obbligatoria di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d. abbiano il ruolo di Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - e. abbiano il ruolo di Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito Internet di Ateneo.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel comma 3.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo di servizio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

ART. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, risultano iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca o del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a. il personale docente e ricercatore di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010 nella formulazione vigente;
 - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore, o suo delegato, e notificata all'interessato.

ART. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché i titoli, le eventuali pubblicazioni e il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
La valutazione sarà integrata da un colloquio orale; in tale sede verrà altresì accertata la conoscenza della lingua/delle lingue indicate nel bando. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b. attinenza e rilevanza dei titoli posseduti e delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c. attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d. colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua/delle lingue rilevanti per la ricerca.
4. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti e, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio. I candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi al colloquio. I candidati risultano tutti ammessi qualora il loro numero sia pari od inferiore a sei.
La Commissione una volta conclusa la valutazione esprime collegialmente per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
5. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100.
6. In caso di parità di punteggio, la preferenza è al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e in seconda istanza data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una sola proroga fino a due mesi per comprovati motivi non imputabili alla Commissione.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. La graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento è pubblicata sul sito di Ateneo e all'Albo online, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei contratti di ricerca è approvato dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento.
5. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a all'invito alla stipula del contratto ovvero per mancata presa di servizio dello/a stesso/a, si procede al conferimento del contratto al candidato/a idoneo/a successivo in graduatoria.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a. la durata del rapporto di lavoro con l'indicazione della data di inizio e di fine;
 - b. le prestazioni richieste;
 - c. il trattamento economico e previdenziale con l'indicazione dei fondi a copertura del contratto.
 - d. le modalità con cui il titolare di contratto di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - e. le cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - f. le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - g. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
 - h. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
2. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del conferimento, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare del contratto di ricerca e dal Rettore, entro 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito alla stipula del contratto. Il contratto decorre di norma dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del medesimo.
4. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
5. Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente Servizio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa servizio del titolare del contratto di ricerca.
6. Il titolare di contratto di ricerca dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica, salvo quanto diversamente previsto nel bando. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III
Disciplina del rapporto di lavoro

ART. 11

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I titolari di contratto di ricerca articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca. Quanto presentato come proposta progettuale ai fini della selezione non rappresenta un vincolo rispetto all'attività oggetto del contratto.
2. Il titolare del contratto di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
3. Ai titolari di contratto di ricerca viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
4. Ai titolari di contratto di ricerca viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

ART. 12

Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare del contratto di ricerca e dal Rettore.

ART. 13

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti all'art. 16.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e subordinato alla valutazione positiva della relazione scientifica sull'attività svolta da parte del titolare del contratto di ricerca.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare del contratto di ricerca e dal Rettore.

ART. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il recesso dal contratto può avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Il titolare del contratto di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare del contratto di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.
4. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
5. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.
6. Nei casi di gravi inadempienze, anche di natura disciplinare, il responsabile scientifico/tutor contesta per iscritto gli addebiti al titolare del contratto di ricerca. Il Consiglio di dipartimento della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte, può disporre la risoluzione del contratto.

ART. 15

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b. titolarità degli assegni di ricerca presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c. borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d. frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
2. La titolarità del contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Pavia.
4. Ai titolari di contratto di ricerca si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
5. Qualora l'attività di ricerca prevista all'interno del contratto richieda lo svolgimento integrale o parziale delle attività presso un Ente convenzionato con l'Ateneo, previo accordo specifico tra le parti, tale attività si svolgerà con le modalità e nei limiti previsti dal contratto e dagli appositi accordi tra l'Università e i predetti enti convenzionati.
6. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 16

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di contratto di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 2, lettera i) del presente regolamento.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Pavia ed il titolare del contratto di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Titolo IV
Disposizioni finali

ART. 17

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.